



IL PRESIDENTE

VISTE le Ordinanze n. 83 del 28 Marzo 2017 e n. 96 del 7 Aprile 2017 con la quali venivano istituite le modifiche alla circolazione veicolare sul tratto della S.P. n. 27 di Castroncello Brolio interessata dal cedimento strutturale di parte dell'impalcato del ponte sull'allacciante di sinistra della S.P. n. 27:

VISTA la nota del Dirigente del Settore Servizi Tecnici con la quale evidenzia che, a seguito dei lavori di ripristino dell'integrità del ponte lungo la S.P. n. 27 di Castroncello Brolio, è possibile provvedere alla revoca delle suddette ordinanze e alla riapertura alla circolazione stradale dal km 12+635 al km 12+720, con l'istituzione di:

- divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 28 tonnellate (fig. II 60/a art. 118 del N.C.d.S.) dal km 12+635 al km 12+720;
- limite di velocità a 10 km/h e divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata dal km 12+635 al km 12+720;
- senso unico alternato a vista, causa restringimento carreggiata ad una sola corsia di marcia centrale sul tratto che va dal km 12+635 al km 12+720 (tratto intera lunghezza del ponte);

VISTO l'Art. 6, comma 4 del Codice della Strada, D.Lgs 30/04/1992 n. 285;

RITENUTO che ricorrono gli estremi di cui alle vigenti disposizioni per l'adozione del provvedimento richiesto;

ORDINA

dal giorno 28 Luglio 2017

la revoca delle Ordinanze n. 83 del 28 Marzo 2017 e n. 96 del 7 Aprile 2017 e l'istituzione, a seguito della riapertura al traffico veicolare della S.P. n. 27 di Castroncello Brolio nel tratto che va dal km 12+635 al km 12+720, delle seguenti modifiche alla circolazione:

- divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 28 tonnellate (fig. II 60/a art. 118 del N.C.d.S.) dal km 12+635 al km 12+720;
- limite di velocità a 10 km/h e divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata dal km 12+635 al km 12+720.
- senso unico alternato a vista, causa restringimento carreggiata ad una sola corsia di marcia centrale sul tratto che va dal km 12+635 al km 12+720 (tratto intera lunghezza del ponte).

Tali limitazioni saranno rese note mediante idonea segnaletica di prescrizione, secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Avverso la presente ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

IL PRESIDENTE
(Roberto Vasai)

